



FERIE ORDINARIE, FESTIVITA' SOPPRESSE,



BANCA DELLE ORE E PERMESSI



Il combinato disposto dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2109 del Codice Civile riconosce al Lavoratore il diritto irrinunciabile ad un periodo annuale di ferie retribuite al fine di consentire il reintegro delle energie psicofisiche consumate nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Riteniamo utile ricordare che il vigente CCNL contiene tutta una serie di norme che disciplinano, in modo universale, la fruizione delle giornate e dei permessi di riposo spettanti al Lavoratore, ferme restando, sempre, eventuali previsioni aziendali migliorative.

FERIE ORDINARIE

- dall'anno successivo a quello dell'assunzione e sino a 5 anni spettano 20 giorni di ferie (22 giorni per i Lavoratori inquadrati nella 3^a Area professionale 4^o livello);
- ai Lavoratori con oltre 5 anni e sino a 10 spettano 22 giorni;
- ai Lavoratori con oltre 10 anni di servizio spettano 25 giorni.

Durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione, il Lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 20 giorni da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati nell'anno, considerando come mese intero l'eventuale frazione di mese.

Per i Lavoratori disabili rientranti nella categoria di cui all'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, le ferie non possono comunque essere inferiori a 6 giorni se l'assunzione è avvenuta nel secondo semestre ed a 12 giorni se è avvenuta nel primo.

Ferie spettanti al Personale appartenente alla categoria dei Quadri direttivi

Per tutta la categoria dei Quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni.

I Quadri Direttivi assunti direttamente dall'impresa con tale inquadramento, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione hanno diritto a 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese intero l'eventuale frazione di mese con un massimo di 20 giorni.

Per i Lavoratori disabili, appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi e rientranti nella categoria di cui all'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l'anno in cui è avvenuta l'assunzione spettano 20 o 12 giorni di ferie a seconda se l'assunzione è avvenuta rispettivamente nel corso del primo o del secondo semestre.

